

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 13 luglio 2022.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto il comma 5 del medesimo art. 11 che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome è già stato considerato in fase di programmazione e approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale è stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al capitolo 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che alla sezione II ha previsto un rifinanziamento del citato capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2021, n. 197, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva di 210 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2021 del capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'11 agosto;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;



Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 con cui è stata operata la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» che assegna al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

Considerato, pertanto, sul capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risultano autorizzate per l'esercizio finanziario 2022 risorse complessivamente pari a 330 milioni di euro;

Ritenuto opportuno dover reintegrare, come raccomandato dalla Conferenza unificata in occasione dell'intesa sul riparto 2019, l'indicatore del cofinanziamento regionale per la ripartizione tra le regioni della quota relativa al 10% delle risorse annualmente assegnate, non considerato nei riparti relativi agli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19;

Ravvisata la necessità di procedere a un sollecito riparto della dotazione complessiva di 330 milioni di euro, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale, ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando per la quota relativa al 90% delle risorse assegnate al Fondo i medesimi coefficienti già adottati per il riparto dell'annualità 2021 e per la quota del 10% le aliquote determinate sulla base del rapporto tra cofinanziamento regionale e finanziamento statale dell'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 luglio 2021 che, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ha confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali, certificabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

Valutata l'opportunità che le regioni, stante il perdurare delle difficoltà conseguenti all'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431, e che i comuni utilizzino i fondi ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 115/CU nella seduta del 6 luglio 2022 sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

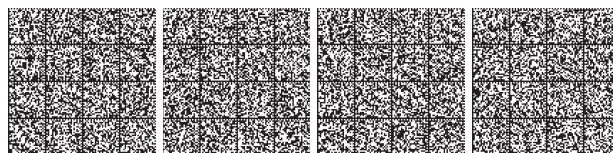
Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse complessivamente autorizzate per le finalità di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sul capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'esercizio finanziario 2022, complessivamente pari a 330 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni, stante il perdurare delle difficoltà conseguenti all'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo altresì all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.



4. Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.

5. Stante il protrarsi delle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge 431 del 1998, le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

8. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, le regioni, che hanno già avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse attribuite ad integrazione di dette misure.

9. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spese delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2022, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

10. Il monitoraggio di cui al precedente comma 9 è effettuato sulla base di un *format* predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i relativi dati sono resi disponibili anche nell'ambito dell'osservatorio nazionale della condizione abitativa.

11. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per procedere, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999.

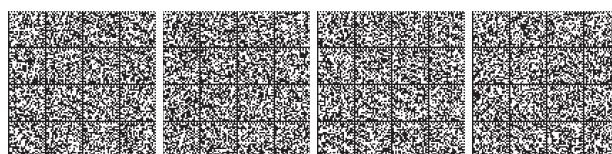
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e, successivamente all'avvenuta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2138



**FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)**

**Ripartizione della disponibilità anno 2022 di euro 330.000.000,00
(legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge 30 dicembre 2020 n. 178 - decreto legge 17 maggio 2022 n. 50)**

Regioni	Riparto del 90% (A)	Riparto del 10% (B)	Totale Riparto (A+B)
Piemonte	23.043.508,408	2.042.683,718	25.086.192,13
Valle d'Aosta	1.779.197,674	1.098.176,933	2.877.374,61
Lombardia	48.166.190,303	0,000	48.166.190,30
Veneto	21.489.433,342	756.308,212	22.245.741,55
Friuli Venezia Giulia	6.583.270,515	4.063.402,247	10.646.672,76
Liguria	10.689.396,361	0,000	10.689.396,36
Emilia-Romagna	24.609.003,824	9.661.962,147	34.270.965,97
Toscana	19.712.284,619	1.274.100,077	20.986.384,70
Umbria	5.771.961,424	94.915,996	5.866.877,42
Marche	7.844.900,694	0,000	7.844.900,69
Lazio	31.727.225,804	0,000	31.727.225,80
Abruzzo	6.249.476,913	0,000	6.249.476,91
Molise	3.171.875,050	0,000	3.171.875,05
Campania	29.362.293,911	0,000	29.362.293,91
Puglia	17.729.099,326	9.547.979,488	27.277.078,81
Basilicata	3.742.058,391	0,000	3.742.058,39
Calabria	6.737.216,885	0,000	6.737.216,88
Sicilia	21.365.029,755	0,000	21.365.029,76
Sardegna	7.226.576,800	4.460.471,181	11.687.047,98
Totale	297.000.000,000	33.000.000,000	330.000.000,00

